

**Risposta
al documento di consultazione della
Banca d'Italia sull'attuazione del
pacchetto MIFID II/MIFIR**

Ottobre 2018

Premessa

L'ABI apprezza l'opportunità di poter fornire il proprio contributo nel definire il nuovo quadro normativo nazionale di recepimento della MiFID II.

In relazione a ciò, appare apprezzabile la scelta della Banca d'Italia di realizzare un regolamento unitario per dare attuazione alle diverse norme del TUF (artt. 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), nonché di richiamare le norme dei regolamenti europei per fini ricognitivi e per assicurarne l'omogenea applicazione a tutti gli intermediari.

Come ABI abbiamo limitate osservazioni rispetto alle proposte oggetto della consultazione, le quali sono volte a conferire maggiore chiarezza alle nuove disposizioni in materia di deposito e sub-deposito dei beni della clientela.

Osservazioni specifiche

Art. 23 – Definizioni

Con riferimento alla definizione di "organismi di deposito centralizzato", si suggerisce di sostituire la definizione presente nel documento con quella presente nel TUF, all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies: "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 - CSDR.

Art. 25 – Deposito delle disponibilità liquide consegnate all'intermediario

Annotiamo che non sono riportate le previsioni, contenute nel Titolo V, Sezione II, paragrafo 2 delle disposizioni attualmente in vigore, che contengono l'elenco delle disposizioni che devono essere inserite nel contratto con la clientela con riguardo alle disponibilità liquide depositate fruttifere di interessi.

Qui di seguito riportiamo il testo del su citato paragrafo 2 (la parte di interesse è evidenziata in corsivo):

"Il contratto con il cliente deve prevedere se le disponibilità liquide depositate sono fruttifere di interessi. In particolare, dal contratto deve risultare se l'intermediario:

- *retrocede gli interessi nella stessa misura percepita dal terzo depositario;*
- *retrocede gli interessi in misura forfettaria pari a quanto mediamente percepito dal depositario;*
- *corrisponde interessi in misura difforme rispetto a quella corrisposta dal depositario;*

- *non corrisponde interessi sulle somme liquide connesse all'espletamento degli incarichi.*

Gli interessi maturati su conti di terzi devono risultare da separate evidenze accese presso l'intermediario e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti sulle disponibilità liquide depositate sui conti di proprietà dell'intermediario.

Il deposito non è richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare."

Dal momento che le disposizioni contenute nel documento in consultazione modificano e integrano la disciplina vigente e provvedono ad un riordino dei provvedimenti che attualmente disciplinano gli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio in queste materie, ci chiediamo come debba essere interpretata l'assenza di tali previsioni.

Art. 27- Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti

All'articolo 27 del documento in esame ("Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti") forse andrebbero tenute in considerazione, oltre alle operazioni di prestito titoli, anche le altre categorie oggetto di regolamentazione da parte del Regolamento (UE) 2015/2365 – SFTR.

Art. 28 – Selezione dei depositari e sub-depositari

Il testo del Regolamento Banca d'Italia attualmente in vigore definisce Depositari Abilitati oltre a "... le banche centrali, le banche italiane e estere ..."; anche "... le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi".

La nuova definizione di Depositari Abilitati di cui all'art. 23 del testo in consultazione fa invece riferimento solo a banche, centrali, italiane, comunitarie, di paesi terzi.

Alla luce di tale nuova definizione, ci chiediamo come debba essere interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 28, a "soggetti in un paese il cui ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari ..." (art. 28, comma 2), e "... soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione .." (art. 28, comma 3).